N. R.G. 2025/12537

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **12537/2025** promosso da:

FRANCHETTI VALTER

con l'avv. Avitabile Vincenzo

RICORRENTE

contro

CLICK AND GO ITALIA SRL

con l'avv. Claudia Ferrarese Girardi

RESISTENTE

Il Giudice dott. Maddalena Bassi,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Franchetti Valter ha proposto ricorso ex art. 700 cpc chiedendo che venga ordinato alla società Click & Go Italia srl "*di consentire l'ispezione e l'estrazione di copia, anche a mezzo di professionisti di propria fiducia, della documentazione sociale indicata al punto 6 della parte in fatto del presente atto, stabilendo ex art. 614 bis cpc una penale per ogni giorno di ritardo nell'ottemperamento dell'ordine*".

Il ricorrente a fondamento del ricorso ha esposto:

- di aver acquistato in data 3.12.2020 una quota del 10% del capitale sociale di Click and Go Italia S.r.l., società avente ad oggetto il commercio di monopattini elettrici, dietro versamento di un corrispettivo di € 100.000;

- che con delibera del 22.7.2024 di azzeramento del capitale sociale (ridottosi al di sotto del minimo legale per perdite) e contestuale ricostituzione del medesimo ad € 10.000,00 adottata in sede di assemblea straordinaria, si determinava la sua fuoriuscita dalla compagine sociale, non avendo egli potuto partecipare, "*giacché l'assemblea era volutamente convocata fuori dai termini legali per l'approvazione del bilancio e a ridosso delle ferie estive*", di talché "*col meccanismo della sottoscrizione della quota di capitale rimasta inoptata da parte dei sottoscrittori delle quote optate, il ricorrente veniva estromesso dalla società*";

-di aver richiesto ed ottenuto copia della documentazione sociale, dalla quale "*emergevano diverse operazioni che documentavano una gestione dell'amministratore ben lungi dall'essere virtuosa*";

Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5e35e216d88a7903f0955a1fed029b18

- di aver quindi richiesto, in data 17/1/2025 e con successivi solleciti, copia di ulteriori documenti, relativi al periodo in cui il ricorrente era stato socio, al cui rilascio la società opponeva il rifiuto, motivato in ragione della perdita della qualità di socio del ricorrente e che formano oggetto della presente domanda di ispezione;

- che la delibera di riduzione ed aumento del capitale sociale era nulla per difetto assoluto di informazione, per mancata predisposizione di una situazione patrimoniale aggiornata, non potendosi sopperire a tale mancanza con il bilancio al 31/12/2023 nella medesima sede tardivamente approvato con separata delibera;

- che l'intera operazione era stata congegnata con l'intento di estromettere il ricorrente dalla società convocando volutamente l'assemblea nel periodo estivo ed omettendo qualsiasi informativa sul punto a danno del socio.

Tanto premesso, il ricorrente deduceva la rilevanza della documentazione richiesta con mail del 17/01/2025 (come da doc. 23) sia rispetto all'impugnazione della delibera del 22/7/2024 di azzeramento e di ricostituzione del capitale sociale, sia rispetto all'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'amministratore e dagli altri soci di Click & Go al socio ricorrente, in relazione ad una serie di condotte di *mala gestio*, quali operazioni effettuate in conflitto di interessi e l'esecuzione di una serie di finanziamenti soci non postergati.

Si è costituita in giudizio Click & Go Italia srl contestando l'avversaria ricostruzione in fatto ed affermando che mai era stata ostacolata la partecipazione del ricorrente alla vita della società; contestava il diritto dell'ex socio ad avere accesso alla documentazione sociale, stante il venir meno della sua qualità di socio; contestava le avversarie deduzioni in ordine all'invalidità della delibera del 22/7/2024 di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale, osservando che l'asserita invalidità di detta delibera si fonderebbe, sulla base di quanto allegato dal ricorrente, sulla mancanza della relazione dell'amministratore sulla situazione patrimoniale aggiornata della società, tale da integrare, in ipotesi, un vizio ai sensi dell'art. 2479 ter co 1 cc che pertanto avrebbe potuto essere fatto valere nel termine di 90 giorni, oramai decorso; contestava la fondatezza della prospettata azione risarcitoria nei confronti dell'amministratore, osservando che la domanda, per come formulata, fosse relativa ad un danno riflesso al patrimonio sociale; contestava le condotte di *mala gestio* addebitate all'amministratore Recchia Giovanni; contestava infine la sussistenza di un nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta dal ricorrente e le azioni che lo stesso si riservava di esperire, rappresentando inoltre che tra la documentazione richiesta vi fosse anche il bilancio 2023 (prodotto unitamente al ricorso).

La domanda cautelare proposta dal ricorrente è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.

L'istanza cautelare ha ad oggetto la richiesta da parte di Franchetti Valter, ex socio di Click & Go Italia srl, di ispezione e di estrazione della documentazione sociale. Attesa la qualifica del ricorrente di terzo rispetto alla compagine sociale, la domanda viene da

Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5e35e216d88a7903f0955a1fed029b18

questi formulata ai sensi dell'art. 700 cpc, seppur identica nel contenuto all'esercizio del diritto di controllo, che viene riconosciuto ai sensi dell'art. 2476 co 2 cc ai soci di s.r.l.

Ai sensi della citata disposizione normativa i soci di s.r.l. che non partecipano all'amministrazione della società "*hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione*".

Si tratta di un diritto potestativo (*ex multis*, Trib. Milano 25/09/2019) dei soci non amministratori di s.r.l., attuabile nelle forme del pieno accesso all'intera documentazione sociale, a prescindere dalla entità della partecipazione al capitale sociale, espressione di un potere di controllo sulla gestione della società che compete individualmente a ciascun socio e che caratterizza profondamente il modello organizzativo della s.r.l., rappresentando, come osservato in dottrina, una prerogativa coerente con la "rilevanza centrale del socio" (art. 3, comma 1, lett. a, L. 03/10/2001, n. 366) nelle società a responsabilità limitata. In tale modello societario manca, infatti, una norma che riservi in via esclusiva agli amministratori la gestione della società, come invece avviene in tema di s.p.a., a mente dell'art. 2380-*bis* c.c. (e degli artt. 2409-*novies* e 2409-*septiesdecies* c.c., per i sistemi alternativi di amministrazione e controllo), di talcjhé fa parte della fisiologia societaria l'ingerenza del socio non amministratore nell'amministrazione della società. A livello normativo è previsto, infatti, che possa essere demandato alla decisione dei soci ogni argomento, anche relativo all'amministrazione della società, quando lo richiedano gli amministratori o i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale (art. 2479, comma 1, c.c.) ed inoltre ai soci possono essere statutariamente riservate apposite competenze, così come possono essere previste, sempre in via pattizia, quote dotate di particolari diritti amministrativi ex art. 2468 c.c..

Proprio in forza della centralità del socio e del correlato interesse del medesimo ad avere contezza dell'andamento societario e a conoscere i fatti rilevanti della gestione, è affermato il potere di controllo del medesimo sullo svolgimento degli affari sociali, che si estrinseca appunto nel diritto di informazione e di ispezione, di cui all'art. 2476 co 2 cc, ossia sia nel diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e nel diritto a consultare e ad estrarre copia di tutta la documentazione sociale.

Il diritto di informazione e di ispezione, in quanto funzionale al potere del socio di controllo sulla gestione societaria, non è pertanto esercitabile da chi non sia socio (non amministratore), con la conseguenza che non è legittimato a richiedere la documentazione sociale chi non riveste detta qualifica ovvero chi non sia più socio in quanto receduto od escluso dalla società ovvero – come nel caso che ci occupa - per effetto della mancata sottoscrizione di capitale in sede di riduzione e contestuale aumento.

Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5e35e216d88a7903f0955a1fed029b18

Non appare, pertanto, condivisibile l'orientamento espresso nella pronuncia citata da parte ricorrente (Trib. Genova 28/4/2017), secondo cui il diritto di controllo può essere esercitato anche dopo l'esclusione o il recesso del socio di s.r.l., dovendosi invece ritenere maggiormente rispondente sia al dato letterale dell'art. 2476 co 2 cc – che parla di socio – sia alle finalità sottese all'istituto, che come ricordato è strumentale all'esercizio del controllo sulla gestione sociale, quell'orientamento espresso da altra parte della giurisprudenza di merito, secondo cui il diritto in questione non può essere azionato da colui che abbia già esercitato il diritto di recesso e non sia, pertanto, più socio, potendo, invece, essere fatto valere dal socio, prima del recesso, in funzione del consapevole esercizio di detto diritto (Trib. Roma 3/8/2016; Trib. Roma 27/7/2020). *A fortiori* il diritto non potrà nemmeno essere esercitato dal socio che sia stato escluso, né da colui che – come nella fattispecie - non sia più socio a seguito della mancata sottoscrizione del capitale sociale in sede di riduzione ed aumento.

Per le considerazioni svolte, non essendo più il ricorrente socio della Click & Go Italia srl, va esclusa in capo al medesimo la titolarità del diritto ad avere accesso alla documentazione sociale richiesta.

Sotto un ulteriore e diverso profilo la domanda formulata appare altresì carente del necessario nesso di strumentalità rispetto alle prospettate azioni di merito.

Ed invero, le azioni di merito prospettate sono una "azione di risarcimento danni causati al socio" dall'amministratore Giovanni Recchia e l'impugnazione della delibera del 22/7/2024 di riduzione e di ricostituzione del capitale sociale. Quanto alla prima va osservato che, anche se prospettata come azione di danno diretto, viene in rilievo, alla luce delle allegazioni del ricorrente stesso, un'azione di danno riflesso al patrimonio sociale, esperibile ai sensi dell'art. 2476 co 3 cc. Quanto alla seconda, si rileva poi che la documentazione richiesta non appare funzionale all'impugnazione della delibera del 22/7/2024, avendo il ricorrente lamentato al riguardo unicamente l'illegittimità della stessa per omessa redazione di una situazione patrimoniale aggiornata.

Il rigetto della domanda sotto il profilo del *fumus boni iuris* comporta la non necessarietà circa la valutazione del *periculum in mora*.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna Franchetti Valter al rimborso delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in € 3.300 per compensi oltre rimb.forf.15%, cpa e iva.

Venezia, 10 settembre 2025

Il Giudice
dott. Maddalena Bassi

Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5e35e216d88a7903f0955a1fed029b18